

RG n. [redacted]  
Sent. n. 88/12

L.C.A.




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 2ª CIVILE

EF 13427190155

REP. 116/12



- riunito in persona dei giudici:
- Mauro Vitiello presidente rel.
  - Francesca Mammone giudice
  - Irene Lupo giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza di [redacted]

Con ricorso depositato il 28 ottobre 2011, il Commissario liquidatore di [redacted] in amministrazione straordinaria ed in liquidazione coatta amministrativa ha chiesto l'emissione di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 82, comma 2 D. Lgs. 1.9.93 n. 385 (TUB).

Alla richiesta si è associato il rappresentante del pubblico ministero, comparso all'udienza del 20.12.11.

Verificata la competenza per territorio di questo tribunale, nel cui circondario ha sede la società interessata dal procedimento, letti gli atti, il tribunale rileva preliminarmente che il contraddittorio è stato instaurato legittimamente, nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 82 TUB.

Tutti i componenti del cessato consiglio di amministrazione si sono costituiti, ad eccezione di [redacted] regolarmente notiziato della presentazione del ricorso e dell'udienza del 20.12.11.

Il contraddittorio, peraltro, si sarebbe regolarmente instaurato se anche il Commissario liquidatore si fosse limitato a notificare il ricorso ai "cessati legali rappresentanti della banca" (art. 82, comma 2 TUB) e quindi, nel caso di specie, al presidente del c.d.a. ed all'amministratore delegato.

Al procedimento hanno partecipato i tre Commissari Straordinari, dei quali [redacted] ricopre contestualmente la carica di Commissario Liquidatore, senza che da tale cumulo di funzioni possa conseguire alcuna violazione di legge.

Anche i Commissari Straordinari, che pure non sono contraddittori necessari nel procedimento regolato dall'art. 82 comma 2 TUB, il che peraltro esclude ogni rilevanza del profilo inerente al cumulo di funzioni nella persona [redacted] hanno aderito al ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza.

E' inoltre pervenuto il prescritto parere della Banca d'Italia, la quale si è associata alla richiesta del Commissario liquidatore.

Ciò premesso, ed ulteriormente rilevata l'inammissibilità delle note a verbale prodotte all'udienza del 23.1.12 dalla difesa di [redacted] note integranti nella sostanza una memoria non autorizzata, va evidenziato come la valutazione del requisito dell'insolvenza debba essere riferita al momento dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa (risalente al 5 maggio 2011), secondo il chiaro disposto di cui all'art. 82 comma 2 TUB.

Ne discende l'assoluta irrilevanza giuridica di fatti sopravvenuti, quali la transazione conclusa dal Commissario liquidatore con [redacted] e l'intervento del [redacted] a prescindere dal fatto che essi abbiano eventualmente determinato la capienza del patrimonio per il soddisfacimento di tutto il ceto creditorio, circostanza questa comunque recisamente contestata dal Commissario Liquidatore (in proposito vedi anche il parere della Banca d'Italia, secondo cui *"il complessivo piano d'intervento, realizzato successivamente all'avvio della fase liquidatoria, non rimuove lo stato di dissesto di [redacted] ma anzi lo conferma, considerato il sostegno a fondo perduto erogato dal [redacted] e le rinunce sopportate dalle banche creditrici"*).

Sostenere la tesi opposta sarebbe equivalente a considerare revocabile ogni procedura concorsuale aperta legittimamente, cioè in presenza dei suoi presupposti di legge, nell'eventualità in cui la gestione dei suoi organi abbia avuto quale risultato, peraltro auspicabile, quello di garantire un esubero dell'attivo rispetto al passivo.

In ogni caso risponde a regole di logica comune considerare che la cessazione dell'attività di gestione caratteristica dell'imprenditore sia un elemento determinante nel favorire la chiusura di controversie con un negozio di natura transattiva.

Nel caso di specie è lampante che tutte le operazioni e tutti i negozi posti in essere dal Commissario liquidatore, intesi a tutelare il superiore interesse all'integrale soddisfacimento dei depositanti, degli obbligazionisti e di tutti i creditori di [redacted] non bancari, hanno trovato il necessario presupposto nella messa in stato di liquidazione coatta amministrativa o,

alternativamente, sono stati sospensivamente condizionati all'emissione di tale ultimo provvedimento, cosicchè non possano essere tenuti in conto alcuno nella valutazione della situazione patrimoniale funzionale alla eventuale dichiarazione d'insolvenza.

Dal bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria, riferito alla data del 6.5.2011, discende un disavanzo patrimoniale pari a circa 46.300.000,00 di euro, ampiamente idoneo a dimostrare l'insolvenza nella prospettiva liquidatoria.

Nel parere della Banca d'Italia si attesta che dopo un anno dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria *"la situazione tecnica della banca risultava gravemente deteriorata, profilandosi sin da allora una prospettiva liquidatoria, anche in relazione alle difficoltà registrate nella concretizzazione dei contatti attivati per l'individuazione di soluzioni idonee al superamento della crisi"*.


Il 15 novembre 2010 i Commissari straordinari, a ciò autorizzati dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dagli artt. 74 e 98 TUB, hanno adottato il provvedimento di sospensione del pagamento delle passività.

La tesi dei resistenti, secondo il quale il bilancio di chiusura non sarebbe attendibile, non viene supportata da concrete allegazioni idonee ad indurre una valutazione secondo la quale la c.t.u. richiesta non sarebbe eminentemente esplorativa.

La pretesa che il bilancio riportasse all'attivo il *petitum* dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex componenti del consiglio di amministrazione è del tutto priva di fondamento, per il criterio prudenziale che deve guidare chiunque elabori una situazione patrimoniale, che non consente di considerare crediti del tutto incerti nell'*an*, prima ancora che nel *quantum*.

Quanto poi all'affermazione secondo cui la svalutazione delle poste attive non sarebbe accompagnata dalla svalutazione dei debiti nei confronti delle banche, oggetto di rinegoziazione, essa è rimasta del tutto priva di riscontro documentale, come pure l'asserzione secondo cui i crediti di imposta ammonterebbero ad un importo decisivo, per consentire di escludere che al momento della messa in liquidazione coatta vi fosse l'insolvenza prospettica.

Tale ultima tesi, peraltro, viene apertamente contestata dal Commissario liquidatore, secondo il quale l'entità dello sbilancio sarebbe il portato di una valutazione ottimistica, che peraltro già terrebbe conto dei crediti fiscali in questione.


Per le ragioni esposte, pertanto, deve essere dichiarato lo stato di insolvenza di 



P.Q.M.

DICHIARA

l'insolvenza di:




██████████ in liquidazione coatta amministrativa, con sede in ██████████  
██████████

-dispone che la sentenza venga comunicata, notificata affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza di fallimento.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2012.

  
Il presidente estensore  
Mauro Vitello

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE FALLIMENTI  
DEPOSITATO OGGI  
- 1 FEB 2012  
